

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>54</u> del Registro	OGGETTO: Attribuzioni mansioni superiori alla Dipendente Marinaro Giuseppa e autorizzazione al lavoro supplementare ai sensi dell'art. 55 del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 – con decorrenza 01/11/2020.
Data <u>26-10-2020</u>	

L'anno duemilaventi, il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE, alle ore 13,25,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	X	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore		X
MARTORANA LUCIA RITA	Assessore	X	
BARBERI F CANDIDO SALV.	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Prop. N. 18 del 21/10/2020

Oggetto: Attribuzioni mansioni superiori alla Dipendente Marinaro Giuseppa e autorizzazione al lavoro supplementare ai sensi dell'art. 55 del nuovo CC.NL sottoscritto il 21/05/2018 – con decorrenza 01/11/2020.

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica in base al quale "i pubblici dipendenti sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Nell'Ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari";

Visto l'art. 14, c. 1 l. O) dello statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 13 c. 1 della L.R. 26/08/1992 n. 7, come integrato dall'art. 41, c. 1 della L.R. 01/09/1993 n. 26 che, fra l'altro attribuisce al Sindaco la competenza nella nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 08/06/1990 n. 142 e s.m.i.:

Vista la L.R. n. 30/2000 ed in particolare l'art. 6 comma 3;

Vista la circolare della Regione Siciliana Assessorato EE.LL. n. 2 del 13/04/2001, con particolare riferimento al paragrafo relativo all'assetto delle competenze;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011;

Considerato che, con il pensionamento di diversi dipendenti comunali si è creato un vuoto di organico ed in particolare necessità integrare il personale nell'area economico finanziaria, per le molteplici incombenze assegnate a detto servizio oltre ai compiti di istituto;

Visto, inoltre, l'art. 55 del C.C.N.L. sottoscritto il 21/05/2018 il quale testualmente recita:

Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.

7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le 69 modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell' 1.9.1999 ed all'art.38 del CCNL del 14.9.2000.

8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.

9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015.

Per quanto sopra esposto si rende necessario conferire l'assegnazione temporanea delle mansioni superiori ex art. 52 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. alla dipendente Marinaro Giuseppa che ha acquisito esperienza professionale all'interno dell'area economico finanziaria con decorrenza 01/11/2020 e per mesi sei;

Inoltre, autorizzare la stessa ad espletare lavoro supplementare di sei ore settimanali a decorrere dal 01/11/2020 e per anni uno, così come disciplinato dall'art. 55 del CCNL 2018/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 165/2000;

Vista la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il C.C.N.L. vigente del personale del comparto autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

si propone che la Giunta Comunale deliberi

Di assegnare, in ossequio alla normativa richiamata in premessa e sulla base delle motivazioni ivi esposte, l'attribuzione delle mansioni superiori a decorrere dal 01/11/2020, per mesi sei, alla dipendente Marinaro Giuseppa attualmente inquadrata alla cat. "A".

Di precisare che la Dipendente in questione sarà adibita a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, ovvero della cat. A, e che alla stessa, verrà riconosciuto il trattamento economico calcolato come differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo A e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione categoria "B1" fermo restando la posizione economica di appartenenza.

Di autorizzare la dipendente Marinaro Giuseppa ad espletare lavoro supplementare per sei ore settimanali così come previsto dall'art. 55 del C.C.N.L. 2018/2020 e per anni uno.

Il Proponente
Ass. Lucia Rita Martorana





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Attribuzioni mansioni superiori alla Dipendente Marinaro Giuseppa e autorizzazione al lavoro supplementare ai sensi dell'art. 55 del nuovo CC.NL sottoscritto il 21/05/2018. Con decorrenza 01/11/2020

Il sottoscritto Nigrone Antonio Giuseppe Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 21/10/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr. Antonio Giuseppe Nigrone

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 21/10/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Si attesta, ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n.48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

IMPEGNO PROVVISORIO								
TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	11	1	1.01.01.01.008	1.01.08	120	1589.03	2020

Data, 21/10/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Pietro Mazzeo

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Finanziaria, per i provvedimenti consequenziali.
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to S. ADAHO

L'Assessore Anziano
F.to BARBENI F. E.

Il Segretario Generale
F.to A. NIKANOVIĆ

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 26-10-2020

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale